

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1315

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANSELMI TINA, CASATI, GARAVAGLIA MARIA PIA,
ARMELLIN, CASINI, VIETTI ANNA MARIA, SANESE,
GAROCCHIO, PORTATADINO, PICCOLI MARIA SANTA,
CARAVITA, MARZOTTO CAOTORTA, ZANIBONI, CENI,
MENZIANI, CACCIA, URSO GIACINTO, CAVIGLIASSO
PAOLA**

Presentata il 23 gennaio 1980

Norme per l'educazione sessuale nelle scuole

ONOREVOLI COLLEGHI! — È unanime il riconoscimento che la causa principale del disorientamento di cui è vittima il mondo giovanile in campo sessuale va ricercata prevalentemente in una mancata o errata educazione che pregiudica il soggetto, non solo in ordine alla futura condotta sessuale, ma anche in vista del suo comportamento sociale, cioè della sua vita di relazione con gli altri. Pertanto, la necessità ormai avvertita di affrontare anche nella scuola il problema della formazione sessuale è motivata, tra l'altro, dal fatto che il discorso sessuale non tocca soltanto la sfera privata del soggetto umano, ma investe la cultura e la vita sociale dal momento che la sessualità è un dato caratteristico della personalità e come tale è rivelatrice del comportamento globale dell'uo-

mo nei suoi rapporti interpersonali, cioè dello stile complessivo della sua vita di relazione. Nella condotta sessuale si riflettono, infatti, la maturità o l'immaturità della persona, il suo grado di formazione umana.

Nell'esame dei problemi della sessualità e della sua educazione va riconosciuto anzitutto il valore della persona umana, soprattutto in un tempo in cui il sesso è considerato uno dei tanti beni di consumo ed i suoi problemi sono con preferenza studiati a livello biologico, psicologico, etologico e con metodo statistico; da questi studi si cerca di ricavare una deontologia che difficilmente oltrepassa i limiti dell'igiene sessuale. Ma il ridurre l'educazione sessuale ad educazione igienico-sanitaria, oppure alla sola informazione ses-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

suale vuol dire ridurre gli spazi della coscienza e della libertà, nonché rischiare di identificare la sessualità con la genitalità.

Affrontare il problema dell'educazione sessuale vuol dire, inoltre, dare una risposta significativa e responsabile a quanti oggi vanno propagandando tra i giovani la piena liberalizzazione sessuale come capace di favorire l'espressione delle dinamiche affettive e della libertà, l'identificazione dell'amore con il piacere, la considerazione della sessualità come esperienza ludica senza impegno, la presentazione in termini di « repressione » di ciò che è soltanto umano dovere di controllare e dirigere i propri impulsi, nonché di proteggere la stessa sessualità dalle strumentalizzazioni che l'offendono.

Presupposto quindi dell'educazione sessuale è l'acquisizione di una coscienza sessuale fondata sulla conoscenza della persona umana, sul rispetto delle leggi che la governano, sul rifiuto dei pregiudizi e delle errate abitudini: da qui l'importanza subordinata dell'informazione sessuale. In questo senso, l'educazione sessuale ha come fine di contribuire a rendere il soggetto cosciente e capace di padroneggiare i suoi istituti e impulsi e consentirgli di vivere con verità, serietà e responsabilità, e quindi senza angustie e senza traumi, l'esperienza umana della sessualità.

Da ciò deriva la necessità d'integrare la sessualità nella persona, e quindi di tenere presente che l'educazione sessuale va sempre affrontata nel contesto dell'educazione generale dell'uomo, graduandola in relazione alle varie fasi dell'età evolutiva e considerando che la personalità esige di essere sviluppata e formata secondo il principio della progressione simultanea di tutte le funzioni del soggetto. Il considerare, infatti, il problema sessuale come un problema da affrontare e risolvere separatamente, vuol dire circondarlo di quel clima d'incertezza, di pregiudizio e di scrupolo che ne falsano il significato e il valore. Inoltre, occorre considerare che la educazione sessuale risulta tanto più efficace quanto più per tempo ne è stato

dato l'inizio, e che quindi essa è principalmente compito della famiglia fin dai primi anni di vita del bambino. La scuola, quindi, si inserisce in un'azione educativa già iniziata che deve essere assunta, nei suoi risvolti negativi e positivi, come necessario punto di riferimento, oggetto di dibattito negli incontri insegnanti-genitori e occasione per l'auspicata partecipazione della famiglia alla vita della scuola.

Dalla famiglia non si potrà prescindere anche nella ricerca di una metodica differenziata e individualizzata degli interventi, in quanto in campo sessuale le diversità delle reazioni soggettive ad un medesimo stimolo sono particolarmente accentuate, anche in relazione all'influenza che i diversi ambienti culturali esercitano sul comportamento sessuale.

Al riguardo, la scuola, in quanto istituzione educativa che ha il compito di promuovere la formazione integrale della personalità, non può restare indifferente di fronte al problema sessuale, specialmente se si considera che la famiglia si rivolge sempre con maggiore insistenza alla scuola stessa chiedendo di sostituirla e di integrarla nei suoi compiti di educazione. La scuola, per sua parte, può intervenire efficacemente portando su un piano di intellettualizzazione i problemi del sesso alla stregua degli altri problemi che riguardano la vita umana, attraverso lezioni e conversazioni per le quali non mancano occasioni anche durante lo svolgimento del programma delle varie discipline di studio (attività curricolari), oppure in momenti diversi con la partecipazione di esperti ai vari livelli (attività extracurricolari). Ma essa può intervenire soprattutto favorendo il costituirsi di una vera comunità scolastica, che consenta agli alunni d'incontrarsi nella vita di gruppo sul piano dell'amicizia e del reciproco rispetto. Per quanto riguarda l'informazione sessuale va tuttavia riconosciuto che questa non esaurisce i compiti dell'educazione sessuale, anche se ne costituisce la necessaria premessa. Infatti, una impostazione esclusivamente informativa sui problemi del sesso, senza riferimento ad una fondazione morale della condotta, non soltanto rischia di ridur-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

re i problemi stessi alla sfera genitale, ma nel migliore dei casi, può suggerire forme genericamente comportamentali di carattere sessuale, non orientamenti educativi atti a promuovere scelte responsabili in ordine alla condotta sessuale nei suoi vari aspetti.

Nessuno può ignorare che vi è un'etica della sessualità, senza rispetto della quale l'uomo scade a livello animale, ma non si può pensare che l'etica possa costituirsi a partire dalla sessualità. È per questo che la educazione sessuale non consiste nel presentare la sessualità come il terreno privilegiato della colpa, ma nel riconoscere alla sessualità il vero significato e il posto che essa occupa nella realizzazione della personalità. Fuggire infatti dalla sessualità e nella sessualità sono due atteggiamenti falsi e disumani, come lo sono l'angelismo disincarnato e il sensismo edonistico. Il problema piuttosto è quello di cogliere l'autentico valore della dimensione sessuale della persona e ricomporre in campo sessuale l'equilibrio tra spontaneità e razionalità.

Ma accanto alla dimensione etica della sessualità va considerata quella sociale, in quanto la sessualità dice per se stessa « alterità », donde la necessità di un'educazione al riconoscimento reciproco della dignità di persona e di un richiamo ai doveri verso se stessi e verso gli altri per una autenticità di rapporti interpersonali che rifiuti atteggiamenti di competitività, di aggressività, di violenza. Se la sessualità esprime alterità, non può essere vissuta in modo esclusivamente spontaneo, ma esige ordine e quindi intervento della ragione e della volontà sul prepotere dell'egoismo individuale. In sostanza, occorre riflettere che il gesto sessuale è sempre un gesto che instaura un rapporto ed acquista pertanto una dimensione etico-sociale che oltrepassa le frontiere della individualità.

Abbiamo individuato, perciò, nella scuola il momento privilegiato di integrazione fra diversi livelli di informazione, di esperienza e, quindi, di preparazione psicologica per operare un'azione collegata sia ai programmi scolastici che alla partecipazione della famiglia.

La scuola, inoltre, ha il compito di disincantare gli allievi, attraverso lo sviluppo della loro capacità critica, di fronte alle suggestioni con cui certi spettacoli e certa stampa decisamente osceni li aggrediscono, cogliendoli indifesi, in età estremamente delicata del loro sviluppo, nonché di denunciare pubblicamente il pericolo che conseguentemente incombe sulle giovani generazioni, anche se l'educazione non può svolgersi nella scuola in maniera decisamente sistematica se non si vuole correre il rischio di orientarla verso finalità esclusivamente nozionistiche. Comunque, va tenuto presente che ogni intervento educativo, e quindi anche quello in campo sessuale, va rapportato costantemente all'età degli allievi, cioè entro i limiti dell'esperienza propria delle rispettive età.

A ragione Parise ha affermato che il sesso non si insegna a scuola come l'analisi logica; noi parliamo di educazione ad una sessualità sana e vissuta responsabilmente, ma siamo convinti che niente è meno semplificabile della sessualità.

Sappiamo che non è un punto stabile, un riferimento sicuro, ma semmai continua crescita, evoluzione, ricerca e inquietudine.

Per questo nella scuola dell'obbligo prevediamo (articolo 3) che l'educazione sessuale sia sviluppata prevalentemente dall'insegnante e che i criteri, gli obiettivi e il metodo siano concordati coi genitori, mentre per le età della scuola secondaria superiore si prevede anche un approfondimento delle problematiche relative all'educazione sessuale con iniziative extracurricolari (articolo 4) riconoscendo nella classe il livello preferenziale per tali iniziative.

Noi non pretendiamo con ciò di operare una specie di strappo del velo sul mistero della sessualità, e neppure riteniamo che sia un obiettivo facile da raggiungere non fosse altro perché si tratta di un bisogno che si carica delle nostre ansie e delle nostre speranze, delle nostre carenze, insomma della nostra realtà profonda di uomini, del nostro bisogno di comunicare.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per questo la legge parla di educazione e fa giustamente riferimento allo sviluppo armonico della persona.

C'è il pericolo indicato da Parise, quello cioè dello « scolaro bravo che ha appreso bene, con ubbidienza, con diligenza, come, quando, che cosa deve comprare, potrà anche avere rapporti sessuali corretti, sposarsi, usare i contraccettivi, in seguito avere un certo numero di figli e far parte, così, meccanismo perfetto, di una società altrettanto perfetta che è appunto quella dei consumi ».

Non è questa l'educazione che vogliamo. La legge, infatti, mira a « favorire negli alunni l'assunzione di comportamenti frutto di una scelta libera e consapevole, orientata alla crescita personale, alla solidarietà e all'amore » (articolo 1), insistendo sulla funzione educativa globale della scuola alla quale perciò non può essere indifferente o estraneo il problema dell'educazione sessuale.

L'intervento della scuola è valido soprattutto se sono dati docenti scientificamente preparati, affettivamente equilibrati, capaci di integrare l'informazione e l'educazione sessuale e cioè l'aspetto scientifico e quello morale del problema.

Infatti è l'interferenza della personalità e del comportamento dell'educatore che crea il rapporto educativo, spesso difficile e gravoso.

Al riguardo si rivela indispensabile e urgente una specifica preparazione dei docenti e di quanti intendono svolgere, secondo la loro competenza, attività di educazione sessuale nelle scuole (articolo 4).

Gli articoli 6 e 7 prevedono corsi di preparazione per il personale direttivo e docente. Tali corsi saranno proposti dai distretti scolastici in collegamento con gli altri organi collegiali e saranno organizzati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Se alla scuola è stato affidato il compito di integrare in modo più omogeneo rispetto alla quantità e qualità delle informazioni e rispetto anche all'età e quin-

di al grado di maturità dei discepoli, il processo educativo, fondamentale nel campo dell'educazione sessuale è il ruolo della famiglia. Infatti è spesso causa di profonde crisi nell'età evolutiva la dicotomia di comportamenti e di informazioni cui il giovane è sottoposto se la scuola e la famiglia non procedono in collaborazione.

Soprattutto la necessità di contemperare due diritti — quello di insegnamento da parte dei docenti e quello di apprendimento da parte dei discenti — richiede un accordo fra le diverse componenti educative.

Per questo la legge prevede con particolare insistenza il coinvolgimento della famiglia nelle varie fasi di programmazione dell'educazione sessuale. Infatti per quanto attiene ai programmi curricolari, l'articolo 3 afferma: « I genitori riuniti in assemblea, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, concordano con l'insegnante di ciascuna classe gli obiettivi, i criteri metodologici e i tempi di attuazione dell'intervento curricolare della scuola nel campo dell'educazione sessuale, formulando proposte da presentare al collegio dei docenti per l'inserimento nel piano di studio. L'assemblea di cui al comma precedente valuta i risultati dell'intervento educativo nella scuola ». E là dove si prevedono iniziative anche extra curricolari, come avviene nella scuola media e secondaria superiore, l'articolo 5 recita: « Il collegio dei docenti e il consiglio di circolo o di istituto, secondo le loro competenze, assicurano le condizioni per l'attuazione delle iniziative previste negli articoli precedenti ».

Come ogni rapporto educativo, che si propone l'armonico sviluppo della personalità, l'educazione sessuale è una educazione alla felicità, al benessere inteso come serenità di rapporti soggettivi e interpersonali, ed ha perciò diritto di cittadinanza nella scuola, nel rispetto del pluralismo culturale e di una scrupolosa attenzione alla libertà di coscienza morale e religiosa degli alunni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La scuola, in ogni ordine e grado cura l'educazione sessuale degli alunni, nell'ambito della formazione integrale della persona e in costante collaborazione con la famiglia.

Nel rispetto della libertà culturale e didattica del docente e dei diritti degli alunni, l'educazione sessuale mira a favorire negli alunni l'assunzione di comportamenti frutto di una scelta libera e consapevole, orientata alla crescita personale, alla solidarietà e all'amore. A tal fine utilizza le informazioni e i contributi specifici delle scienze umane.

ART. 2.

L'educazione sessuale non costituisce materia a sé, ma si realizza nell'attività globale della scuola.

I contenuti e la metodologia dell'educazione sessuale sono adeguati al diverso grado di maturità degli alunni cui essa è destinata.

Il Governo è delegato a rivedere gli orientamenti e i programmi della scuola materna, della scuola elementare e delle scuole medie superiori per adeguarli alle finalità della presente legge.

ART. 3.

Nella scuola materna ed elementare la problematica relativa all'educazione sessuale è sviluppata prevalentemente dall'insegnante come risposta ai bisogni dell'alunno, nel rispetto della sua maturazione individuale e delle scelte educative dei genitori.

I genitori riuniti in assemblea, ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concordano con l'insegnante di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ciascuna classe gli obiettivi, i criteri metodologici e i tempi di attuazione dell'intervento curricolare della scuola nel campo dell'educazione sessuale, formulando proposte da presentare al Collegio dei docenti per l'inserimento nei piani di studio.

L'assemblea, di cui al comma precedente, valuta i risultati dell'intervento educativo della scuola.

ART. 4.

Nella scuola media inferiore, negli istituti di istruzione secondaria superiore e di istruzione artistica, sulla base di indicazioni date dalle assemblee delle componenti di ogni classe circa il tipo di iniziativa, gli obiettivi, i criteri metodologici e i tempi di attuazione, i Consigli di classe possono organizzare, ai sensi dell'articolo 2, anche iniziative extracurricolari per approfondire la problematica dell'educazione sessuale.

Il livello preferenziale di tali iniziative è la classe e la partecipazione ad esse è volontaria sia per gli alunni sia per gli insegnanti.

Tali iniziative anche in forma interdisciplinare, possono essere affidate sia ad insegnanti della classe o della scuola, sia a genitori degli alunni o ad esperti professionali.

Coloro che, in qualsiasi veste ed a qualsiasi titolo, saranno utilizzati quali docenti-educatori in iniziative extracurricolari di educazione sessuale nell'ambito della scuola, dovranno avere una specifica documentata competenza e una adeguata formazione pedagogica.

ART. 5.

Il Collegio dei docenti e il Consiglio di circolo o di istituto, secondo le loro competenze, assicurano le condizioni per l'attuazione delle iniziative previste negli articoli precedenti.

All'onere finanziario si provvede con i normali stanziamenti di bilancio per le

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

spese di funzionamento delle singole scuole. Tali spese devono essere approvate dal Consiglio di circolo o di istituto.

ART. 6.

A partire dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, per conseguirne le finalità, si attuano corsi di preparazione per il personale direttivo e docente della scuola materna, elementare, media, secondaria e artistica, relativi agli aspetti pedagogici e didattici dell'educazione sessuale.

Tali corsi saranno proposti dai Distretti scolastici in collegamento con i Consigli di circolo e di istituto e attuati dagli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sulla base della ripartizione dei fondi all'uopo stanziati effettuata dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale.

ART. 7.

I corsi, di cui all'articolo precedente, promossi e organizzati dagli organi scolastici competenti ai vari livelli, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono realizzarsi anche con la collaborazione di università, istituti scientifici, associazioni professionali, associazioni di genitori e di studenti, consultori familiari e unità sanitarie locali.